

N. 00745/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01762/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2011, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Milioto e Calogero Sferrazza, con domicilio eletto presso l'avv. Giacomo D'Asaro in Palermo, via XX Settembre 29;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Miur), Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, Istituto Scolastico [omissis], Commissione esami di Stato N. [omissis], in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del verbale n. 31 del 07/07/2011 della Commissione d'esame di Stato n. [omissis], avente ad oggetto la riunione della stessa commissione per l'attribuzione del voto finale ai candidati, conosciuto dal ricorrente in data 15/07/11, nella parte in cui vengono illegittimamente stabiliti i criteri per l'attribuzione della lode ed in quella in cui non viene assegnata la lode al ricorrente, che ha riportato il punteggio finale di punti 100/100;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Miur), dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento e delle Istituzioni scolastiche intimato.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che, oltre a doversi allo stato escludere l'eventualità che si determini l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, in ogni caso i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, avuto riguardo ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità

tecnica delle commissioni esaminatrici in sede di valutazione delle prove di esame, per cui va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Respinge l'istanza cautelare in epigrafe indicata.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro mille/00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Aurora Lento, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)